



Comune di Codogno (LO)

protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele II n. 4
uffici presso il Palazzo Soave in Viale Gandolfi n. 6

codice fiscale e partita IVA n. 02031600154
PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mail: sportellounico@comune.codogno.lo.it
WEB: www.comune.codogno.lo.it/suap



I PUBBLICI ESERCIZI

Con la riforma normativa introdotta nel 2003 dalla Regione Lombardia i ristoranti, le pizzerie, i bar, le caffetterie, ecc. sono stati accorpati in un'unica categoria, venendo definiti univocamente come esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Questa semplificazione ha consentito di rendere unico il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, soprattutto, di lasciare all'iniziativa imprenditoriale la scelta della tipologia di attività che si intende svolgere.

L'esercizio di un'attività di somministrazione è quindi demandato alla sola dotazione strutturale dei locali costituenti l'esercizio, consentendo quindi di poter svolgere simultaneamente più tipologie di attività rispetto alle definizioni date dalle classificazioni (ristoranti e trattorie, tavole calde, bar caffè, bar gastronomici, birrerie, enoteche, ecc.) , senza dover cumulare più titoli abilitativi.

La semplificazione normativa ha infine portato ad includere nell'autorizzazione generale anche:

- la vendita di bevande alcoliche, disciplinando puntuali limitazioni per gli esercizi operanti negli impianti sportivi, nell'ambito di fiere, sagre e complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante, luoghi di convegno e simili, manifestazioni sportive o musicali all'aperto¹;
- l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché dei giochi previsti dalle specifiche norme vigenti (con esposizione presso i locali della Tabella Giochi Leciti rilasciata dalla Questura di Lodi).

L'apertura di un nuovo esercizio (ovvero il trasferimento presso una nuova sede operativa) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinata all'ottenimento di una specifica autorizzazione amministrativa, da richiedere al SUAP compilando la modulistica predisposta ed allegando quanto segue:

- autocertificazione di possesso dei requisiti morali ai fini antimafia e per la tutela della sicurezza pubblica e dei requisiti professionali attestanti l'abilitazione alla conservazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande²;
- individuazione dei locali dove si intende svolgere l'attività;
- copia documento d'identità del richiedente e, per i soli cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno, entrambi in corso di validità.

¹ art. 71 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

² art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda e l'effettivo avvio dell'attività da parte dell'impresa deve avvenire entro 2 anni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della sua validità³; l'effettivo avvio dell'attività è dichiarato con la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività⁴ (SCIA), che produce effetto immediato dalla data di registrazione al SUAP e consente l'altrettanto immediato avvio dell'attività e che deve essere completa di quanto segue⁵:

- a) relazione di analisi dell'impatto acustico, a firma di professionista abilitato;
- b) planimetria dei locali, comprovante il rispetto delle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, prevenzione incendi, pubblica sicurezza e sorvegliabilità dei locali;
- c) autocertificazione della conformità dello stato dei luoghi alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia ed allo strumento comunale di gestione del territorio (PGT).

Qualora si intendesse subentrare nella proprietà ovvero nella gestione di un esercizio esistente, oltre alla dimostrazione dei predetti requisiti professionali (se dovuti) è indispensabile presentare una copia dell'atto notarile comprovante l'avvenuto "passaggio" dell'azienda dal precedente al nuovo titolare.

Per la presentazione della SCIA la Regione Lombardia ha predisposto una modulistica unificata, disponibile per la compilazione on-line e l'invio in modalità telematica nella sezione SCIA della piattaforma applicativa regionale www.muta.servizirl.it, accessibile gratuitamente e previa registrazione del proprio account e profilo personale.

Attraverso questo portale è possibile procedere alla formazione della SCIA in modalità guidata e conformemente alle disposizioni previste dalla normativa vigente⁶, ricevendo a chiusura della procedura i files necessari per la registrazione della propria impresa alla CCIAA competente attraverso l'utilizzo dell'applicativo STARWEB/TELEMACO.

Durante l'esercizio dell'attività i titolari di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono:

- a) indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- b) qualora sia effettuato il servizio al tavolo, consegnare alla clientela il listino dei prezzi prima dell'ordinazione, nel quale deve essere riportata l'eventuale componente del servizio;
- c) esporre mediante appositi cartelli affissi all'interno ed all'esterno dell'esercizio l'orario di apertura prescelto, con indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale;
- d) rispettare l'ordinanza sindacale di disciplina e regolamentazione delle fasce massime di apertura degli esercizi di somministrazione, eventualmente adottate ai sensi dell'art. 108 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.
- e) comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'attività per periodo superiori a 30 giorni consecutivi.

³ art. 76 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

⁴ art. 19 Legge n. 241/1990 e s.m.i.

⁵ art. 69 commi 8 e 9 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

⁶ art. 2 DPR n. 160/2010 e s.m.i., art. 5-bis D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., art. 10 L.R. n. 6/2010 e s.m.i.